





& CLERTAMENTO

Rep.

- Presidente - Ud. 28/01/2014

R.G.N. 19159/2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO BIELLI

Dott. ETTORE CIRILLO

Dott. ANTONIO VALITUTTI

Dott. MARINA MELONI

Dott. LAURA TRICOMI

- Consigliere - PU

- Consigliere -

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19159-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

2014

contro

294

- intimato -

avverso la sentenza n. 79/2008 della COMM.TRIB.REG. Jella Liguria di GENOVA, depositata il 12/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica






udienza del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l'Avvocato che ha chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il rigetto del ricorso.





RITENUTO IN FATTO

- 1. A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l'Ufficio emetteva nei confronti di un avviso di accertamento per l'anno 2003 ai fini IRPEF, IVA e IRAP per un reddito di impresa non dichiarato di €.3.407,00, ritenendo che il contribuente avesse esercitato in locali di sua proprietà, all'uopo attrezzati, l'attività di falegname nell'assoluta inosservanza degli obblighi in materia fiscale.
- Avverso tale atto il contribuente proponeva ricorso che veniva parzialmente accolto dalla CTP di Genova n.177/10/2006. L'appello proposto dall'Ufficio finanziario veniva respinto dalla CTR di Genova con la sentenza n.79/08/2008, depositata il 12.06.08 e non notificata.
- 3. Con tale decisione il giudice di seconde cure affermava che il reddito accertato era da ritenersi derivante da attività di lavoro autonomo svolta non in forma abituale e, quindi, non rientrante tra i redditi d'impresa di cui all'art.51 del DPR n.917/1886. In particolare deduceva l'occasionalità delle prestazioni dagli esigui consumi di energia elettrica rilevati in sede di verifica fiscale e dal modico importo accertato.
- 4. Per la cassazione della sentenza n.79/08/2008 della CTR di Genova ha proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a quattro motivi. L'intimato non ha svolto difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1.1 Con il primo motivo di ricorso la Agenzia delle Entrate deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art.112 cpc in relazione all'art.360, comma 1 n.4, cpc. La ricorrente lamenta in particolare che il giudice di seconde cure aveva omesso di prendere in considerazione la domanda spiegata in via preliminare di riunione dei due procedimenti sorti a seguito della proposizione di separati atti di appello dell' Agenzia delle Entrate e del avverso la medesima sentenza n.177/10/2006 della CTP di Genova.
- 1.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 23, 49 e 54 del DLGS n.546/1992, nonché

RGN 19159/2009 Cons. est. Laura Tricomi





Guida al Diritto

degli artt. 325, 327, 333, 334, 335, 342 e 343 cpc, in relazione all'art.360, comma 1. n. 4, cpc. La ricorrente lamenta che la CTR non abbia provveduto anche di ufficio alla riunione dei due appelli proposti avverso la medesima sentenza della CTP ed alla trattazione unitaria, mutuando la disciplina processuale codicistica applicabile anche al processo tributario.

- 1.3. Con il terzo motivo di ricorso la Agenzia delle Entrate deduce la violazione dell'art.2697 cc in relazione all'art.360, comma 1 n.3, cpc. La ricorrente rappresenta, a sostegno delle proprie ragioni, che a fronte delle risultanze del processo verbale di constatazione, alle quali va riconosciuta natura di presunzioni semplici, la CTR aveva dichiarato la nullità dell'atto impositivo sulla scorta di mere difese di stile del contribuente, che non aveva fornito alcuna prova circa la sussistenza di elementi modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa fiscale.
- 1.4. Con il quarto motivo di ricorso la Agenzia delle Entrate lamenta la insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art.360, comma 1 n.5, cpc. La ricorrente lamenta la mancata disamina da parte della CTR della documentazione extracontabile versata in atti dall'Ufficio quale prova dell'attività di impresa svolta dal

consistente in preventivi con indicazione dei nominati dei clienti, del materiale da utilizzare, del lavoro da eseguire, con disegni in scala dei mobili commissionati, del costo del trasporto e della manodopera, nonché degli acconti, oltre che della consegna di materiali avvenuta nel corso della verifica della G. di F.. Segnala ancora la ricorrente l'incongruenza tra l'affermazione della irrilevanza dei consumi elettrici, che, al contrario e sulla scorta della documentazione in atti, risultavano addirittura superiori a quelli dell'ultimo anno ufficiale di attività del Gardella (1996).

- 2.1. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, relativi alla medesima omessa statuizione circa la istanza di riunione dei procedimenti, possono essere trattati unitariamente per connessione. Entrambi sono manifestamente infondati.
- 2.2. Ed invero, come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 19693/2008, che questo Collegio condivide, "premesso che il

RGN 19159/2009 Cons. est. Laura Tricomi





provvedimento di riunione di cause, mentre si adegua al principio dell'economia dei giudizi, è espressione del potere ordinatorio del giudice che lo esercita incensurabilmente, e non è quindi suscettibile di impugnazione dinanzi ad altri uffici giudiziari (Cass. n. 9906/01), ne consegue che l'omessa riunione di procedimenti relativi alla stessa causa, che non risulta tra l'altro sanzionata da nullità, non può assolutamente essere configurata come uno dei capi della domanda sul quale manchi la decisione e per il quale può quindi configurarsi il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.".

- 3.1. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, relativi alla medesima statuizione della sentenza che ha ritenuto non fondata la pretesa tributaria, vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione. Entrambi sono fondati e vanno accolti.
- 3.2. Innanzi tutto va osservato che, come già affermato da questa Corte (Cass. Ord. n. 5228/2012), nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, come nel caso in esame, la legge abilita gli Uffici finanziari a servirsi di qualunque elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sul presupposto dell'inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti, sicché, a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall'Ufficio, l'onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della predetta pretesa incombe sul contribuente ai sensi dell'art.2697, comma 2, cc. Ha inoltre affermato questa Corte, peraltro in fattispecie similari in materia tributaria, che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste qualora il giudice di merito non abbia tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte dagli elementi dimostrativi addotti in giudizio ed indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, e si sia limitato ad assumere

1

RGN 19159/2009 Cons. est. Laura Tricomi





l'insussistenza della prova, senza compiere una analitica considerazione delle risultanze processuali (Cass., ord. n. 3370/2012, sent. n. 3756/2013).

Orbene nel caso in esame la CTR non si è attenuta a questi principi di

Orbene nel caso in esame la CTR non si è attenuta a questi principi di diritto, in quanto non risulta che abbia sottoposto al vaglio critico gli elementi probatori, sia pure presuntivi, proposti dall'Ufficio finanziario, né che gli stessi siano stati confrontati con fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria eventualmente offerti dal contribuente ai sensi dell'art.2697, comma 2, cc. In particolare la sentenza trascura del tutto di dar conto degli elementi raccolti nel verbale della Guardia di Finanza e tratti dalla documentazione extracontabile e, a maggior ragione, di sottoporli ad esame critico, anche alla luce delle differenti prospettazioni delle parti. In tale contesto contrassegnato da genericità ed apoditticità, la sentenza impugnata inserisce altresì un elemento di contraddizione, in quanto, da un lato, riconosce che vi è stata l'esecuzione di lavori, anche se modesti, dall'altro, riconducendoli laconicamente nell'ambito del "mero hobby" omette di prendere posizione circa la redditività degli stessi.

4. Conclusivamente, dichiarati infondati i motivi primo e secondo, vanno accolti i motivi terzo e quarto e la sentenza va in conseguenza cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Liguria, che dovrà compiere gli accertamenti e le valutazioni critiche degli elementi indicati nel verbale di constatazione su cui è fondata la pretesa impositiva secondo il principio di diritto pronunciato, provvedendo anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione ai motivi terzo e quarto, infondati il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Liguria in altra composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di DEPOSITATO IN CANCELLERIA legittimità.

Così deciso in Roma, camera di consiglio del 28 gennaio 2014.

Il Consigliere estensore Dott Laura Tricomi Olle To Il Presidente

Dott. Stefano Bielli

RGN 19159/2009 Cons. est. Laura Tricomi

Il Funzionario Gludiziario
Marcello Bilagona

